

Spett.le  
Cliente  
c.a. Amm.ne del Personale

Milano, 21 gennaio 2020

### **Circolare n. 5**

#### **Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di proprietari di fabbricati (CCNL Portieri e custodi) – Accordo di rinnovo del 26 novembre 2019**

Come noto, in data 26 novembre 2019 la Confedilizia, la Filcams Cgil, la Fisascat Cisl e la Uiltucs hanno stipulato l'accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti di proprietari di fabbricati (CCNL Portieri e custodi).

L'accordo in commento decorre dal 1° gennaio 2020 e, fatte salve eventuali decorrenze specificate nei singoli articoli, avrà scadenza il 31 dicembre 2022.

A seguito dell'analisi del testo, in allegato trasmettiamo la nostra relazione riepilogativa delle più significative novità introdotte a seguito del rinnovo contrattuale in oggetto.

A disposizione per ogni eventuale necessità, porgiamo i nostri migliori saluti.

Consulenti

(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO  
PER I DIPENDENTI DI PROPRIETARI DI FABBRICATI**  
(Accordo di rinnovo del 26 novembre 2019)

<b>DECORRENZA E DURATA</b>	L'accordo di rinnovo in commento integra e sostituisce il C.C.N.L. in vigore e, fatte salve eventuali particolari decorrenze specificate nei singoli articoli, ha decorrenza a partire dal <b>1° gennaio 2020</b> e avrà scadenza il <b>31 dicembre 2022</b> .
<b>INDENNITÀ DI RACCOLTA E/O CONFEZIONAMENTO E/O TRASPORTO E/O MOVIMENTAZIONE RIFIUTI</b> <i>Art. 104 bis</i>	A partire dal 1° gennaio 2020, in aggiunta alle indennità già previste per il confezionamento dei sacchi / bidoni rifiuti e per la movimentazione dei rifiuti, è prevista una <u>indennità aggiuntiva</u> di 0,50 euro per ciascuna unità immobiliare ove al lavoratore venga assegnata anche la mansione della lavatura dei bidoni utilizzati per la raccolta dei rifiuti.
<b>INDENNITÀ RITIRO RACCOMANDATE/PACCHI</b> <i>Art. 21, comma 4, lett. m)</i>	A partire dal 1° gennaio 2020, l'accordo in commento prevede che le attuali indennità, pari a 0,63 euro per ogni unità immobiliare nel caso di prevalente uso abitativo e 0,88 euro per ogni unità immobiliare nel caso di prevalente uso non abitativo, siano corrisposte ai lavoratori che svolgono la <u>sola funzione</u> di ritiro della posta raccomandata.  Diversamente, nell'ipotesi in cui ai lavoratori sia assegnata la mansione di ritiro non solo della posta raccomandata ma anche dei pacchi (per esempio, Amazon, corrieri etc.), le indennità saranno complessivamente pari a 1,00 euro per ogni unità immobiliare nel caso di prevalente uso abitativo e 1,30 euro per ogni unità immobiliare nel caso di prevalente uso non abitativo.
<b>INDENNITÀ ECONOMICHE DI MALATTIA</b> <i>Art. 92</i>	L'accordo prevede un miglioramento dell'indennità di malattia fino al 20° giorno con passaggio della sua quantificazione dal 56% al 60% della retribuzione globale lorda giornaliera.  Con riferimento al periodo di carenza, è prevista una sua diminuzione da 3 a 2 giorni; inoltre, a partire dal 1° gennaio 2020 il periodo di carenza sarà comunque indennizzato per le malattie di durata superiore a 9 giorni (anziché 14 giorni) e a far data dal 1° gennaio 2022 per le malattie di durata superiore a 8 giorni (anziché 9).

\*\*\*\*\*